PROVINCIA DI CHIETI

Pratica 50608 VBL_ORD

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it	Al Sig.	Prefetto di **CHIETI**
comunepretoro@pec.it comunedirapino@pec.it	Ai Sigg.	Sindaci dei Comuni di **PRETORO** **RAPINO**
gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it	Al Sig.	Questore di **CHIETI**
sezpolstrada.ch@ pecps.poliziadistato.it	Al	Comando Polstrada di **CHIETI**
tch30512@pec.carabinieri.it	Al	Comando Provinciale Carabinieri di **CHIETI**
dpe005@pec.regione.abruzzo.it	Alla	Regione Abruzzo - Servizio Trasporti **PESCARA**
a.santone@provincia.chieti.it	All'	Istruttore di Polizia Provinciale di Zona
s.graziani@provincia.chieti.it	All'	Agente Conduttore

Oggetto: **Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220 "*ex SS 614 della Maielletta*", dal km. 15+800 al km. 18+900.**

Si trasmette di seguito copia dell'ordinanza n. **744** del **12.01.2023** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini

Firmato digitalmente da:
PASQUINI NICOLA
Firmato il 12/01/2023 16:05
Seriale Certificato:
562849045835629922836052799830977882 72
Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SETTORE 2

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
Servizio: Manutenzione Stradale
Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
www.provincia.chieti.it
protocollo@pec.provincia.chieti.it

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 744 del 12/01/2023
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

- - - - - - -

OGGETTO: Chiusura della circolazione veicolare del tratto finale della S.P. 220 "*ex S.S. 614 della Maielletta*": dal km. 15+800 al km. 18+900.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

VISTO il D.L.vo 30.04.92 n° 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.92 n° 495;

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 commi 4 e 5, del citato D.L.vo;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 46 del 26.09.2019 la quale demandava, tra l'altro, al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'uso dell'infrastruttura stradale dal km. 15+800 al km. 18+900 "… *compatibilmente con lo stato di conservazione dello stesso e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e metereologiche*" e di prendere atto *"… che l'alto grado di innevamento della località montana rende opportuno istituire nel periodo invernale, per stringenti ragioni di sicurezza, il divieto assoluto al transito veicolare*";

TENUTO CONTO che in relazione all'elevato grado di innevamento del tratto stradale in oggetto, che si estende dalla quota di circa 1700 metri fino a raggiungere i 1900 s.l.m, non sono previste operazioni di sgombero neve nel tratto in questione da parte della Provincia di Chieti, in quanto comporterebbero rilevanti costi di gestione del servizio a fronte di livelli di sicurezza per la circolazione stradale non garantiti;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;

O R D I N A

a partire dalle **ore 16:00** del giorno **15 gennaio 2023** e fino a nuove disposizioni, la chiusura al traffico veicolare del tratto terminale della S.P. 220 "*ex S.S. 614 della Majelletta*", ovvero dal km 15+800 al km 18+900, in tenimento dei comuni di Pretoro e Rapino, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine;

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

La Provincia di Chieti si riserva la facoltà di concedere, previa richiesta, in favore di portatori di interesse, ove sussistano e siano accertate le condizioni previste dall'art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 285/1992, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele, per l'attraversamento della citata S.P. n. 220 dal km 15+800 al km 18+900, ogni qualvolta ricorrano, da parte dell'istante, specifici, concreti, indifferibili e necessari motivi, da giustificare la manutenzione ordinaria/straordinaria degli apparati tecnologici situati in località Maielletta per garantire il servizio di pubblica utilità di radiodiffusione in genere, nonché la gestione del rifugio.

SETTORE N. 2

Dirigente: Dott. Ing. Nicola PASQUINI
Servizio: Manutenzione Stradale
Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO
Istruttore:

C.so Marrucino,97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.4081 - Fax 0871.408.2380
www.provincia.chieti.it
protocollo@pec.provincia.chieti.it

I Sindaci dei Comuni di Pretoro e Rapino, nonché gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comuni interessati e al Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini

Firmato digitalmente da:
PASQUINI NICOLA
Firmato il 12/01/2023 16:04
Seriale Certificato:
562849045835629922836052799830977882 72
Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SETTORE N. 2